



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 723

Disposizioni per l'importazione di energia elettrica generata tramite reazioni nucleari di fissione

18/12/2022 - 01:02

Indice

1. DDL S. 723 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 723.....	4

1. DDL S. 723 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 723
XVIII Legislatura

Disposizioni per l'importazione di energia elettrica generata tramite reazioni nucleari di fissione

Iter

27 luglio 2018: da assegnare

Successione delle letture parlamentari

S.723

da assegnare

Iniziativa Parlamentare

[Carlo Martelli](#) ([Misto](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **27 luglio 2018**; annunciato nella seduta n. 28 del 30 luglio 2018.

Classificazione TESEO

ENERGIA ELETTRICA , IMPIANTI NUCLEARI , IMPORTAZIONI

Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 723

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 723

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **MARTELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2018 (*)

Disposizioni per l'importazione di energia elettrica generata tramite reazioni nucleari di fissione

*) Testo non rivisto dal presentatore

Onorevoli Senatori. - Secondo i dati del 2015, l'Italia ha importato energia per 37,1 Twh corrispondenti all'11,8 per cento del totale immesso sul mercato domestico (Terna 2016). Dei 37,1 Twh importati, solo 12,23 sono stati generati da fonti nucleari, pari al 3,89 per cento (GSE 2016) dell'energia immessa in rete in Italia.

La metà delle importazioni italiane è di provenienza svizzera (che genera circa il 38 per cento della sua energia mediante nucleare), un terzo francese (circa il 75 per cento da nucleare), il resto proviene da Slovenia (circa il 40 per cento da nucleare) e Austria (zero nucleare). La disponibilità di energia nucleare è influenzata da una molteplicità di fattori; in primo luogo, si ricorda come un impianto a fissione non sia regolabile: una volta raggiunta la potenza di regime i reattori procedono infatti con una generazione pressoché costante nel tempo, con un evidente impatto sulla loro flessibilità.

Secondo fattore di rigidità di questi impianti è costituito dal lungo tempo di ritorno a regime (che può anche durare diversi mesi) una volta arrestati, per una qualsiasi ragione. Il fatto stesso che la generazione di energia sia costante nel tempo disaccoppia la curva di generazione da quella di utilizzo (che ha delle fluttuazioni giornaliere con un massimo diurno e un minimo notturno e altre fluttuazioni stagionali legate al ciclo estate/inverno) per cui la stessa Francia, che per anni ha inseguito l'autosufficienza energetica da nucleare, si è dovuta arrendere agli enormi costi gestionali, alla crescente ostilità delle popolazioni e alle complicazioni costruttive via via crescenti (legate ai maggiori requisiti di sicurezza richiesti).

Il terzo fattore di rigidità è legato all'incertezza nei tempi di costruzione, all'enorme variabilità nei costi (sempre al rialzo ovviamente) e ai lunghissimi tempi di rientro dall'investimento iniziale, cosa che comporta, anche a causa di arresti non programmati, una necessità di funzionamento anche quarantennale, con impatto sulla rigidità stessa del sistema nazionale. L'impianto di Flamanville, unica centrale francese in costruzione (a testimonianza del fatto che il nucleare non sia più visto come la soluzione energetica), che doveva essere completata nel 2014 al costo di circa 5 miliardi di euro, sarà probabilmente pronta alla fine del 2018 con costi lievitati a 10,5 miliardi.

Anche supponendo che l'intera quota del *mix* energetico importato sia interamente nucleare, cosa del tutto plausibile data la non modulabilità della potenza mantenuta, la quantità di energia nucleare immessa nella rete italiana rimane bassa. Le ragioni della sua presenza nel *mix* nazionale sono proprio di natura economica: dovendo produrre sempre la stessa energia nell'arco delle 24 ore, si instaura un eccesso di offerta nelle ore di minore richiesta portando ad un crollo dei prezzi sul mercato energetico. Il fenomeno dell'acquisto di energia nucleare sul mercato estero è quindi dovuto a fattori meramente economici.

Tale contesto di dipendenza non è destinato ad essere stabile nel tempo. Sia la Francia che la Svizzera hanno infatti piani energetici che puntano ad un'uscita dal nucleare: la Francia ha programmato di portare la quota nucleare nel proprio *mix* dal 75 per cento al 50 per cento entro il 2025, mentre la

Svizzera ha in programma la chiusura dei suoi impianti. L'epoca dell'energia nucleare a basso costo sta dunque per terminare. In questo contesto è un preciso dovere per chi amministra lo Stato approntare una precisa scelta strategica, nel momento in cui le fonti rinnovabili hanno raggiunto la «*grid parity*» e l'epoca dell'energia nucleare a buon mercato volge al termine.

Nell'articolo 1 si introducono dunque disposizioni relative alla certificazione del *mix* generativo cui deve sottostare un soggetto che voglia commercializzare energia elettrica in Italia.

Nell'articolo 2 si introducono le disposizioni relative alla commercializzazione di energia elettrica ottenuta tramite reazioni nucleari di fissione.

Nell'articolo 3 si introducono le sanzioni conseguenti alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Obbligo di certificazione dell'importatore di energia elettrica)

1. Ai fini della vendita di energia elettrica nel mercato domestico è obbligatoria la certificazione del *mix* energetico di cui sono composti gli *stock* elettrici commercializzati dagli operatori.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disposte le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1, ivi compresa l'individuazione dei criteri necessari alla predisposizione della certificazione.
3. Agli operatori privi della certificazione di cui al comma 1 è fatto divieto di commercializzare o immettere energia elettrica in rete.

Art. 2.

(Divieto di commercializzazione di energia elettrica ottenuta tramite reazioni nucleari di fissione)

1. A decorrere dal centovesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di commercializzare, importare o immettere in rete energia elettrica generata mediante reazioni nucleari di fissione.
2. Ai fini di cui al comma 1 la commercializzazione, l'importazione e l'immissione di energia elettrica in rete sono consentite agli operatori solo in seguito all'avvenuta attestazione circa l'esclusione dal proprio *mix* energetico di energia elettrica generata mediante reazioni nucleari di fissione.

Art. 3.

(Sanzioni)

1. È fatto divieto di operare sul mercato elettrico italiano agli operatori che commercializzino, importino o immettano in rete energia elettrica ottenuta da fonte nucleare.
2. Agli operatori che violano le disposizioni di cui al comma 1 è irrogata una sanzione pecuniaria pari al 10 per cento del fatturato del mese durante il quale si è verificata la violazione.

